

essere dal concessionario depositata nelle Casse dello Stato a garanzia del mantenimento dei patti convenuti.

“ Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge e dell'articolo 38 della legge 25 giugno 1882 sono applicabili anche alle bonifiche concesse a private società o ad intraprenditori.

“ Ogni controversia fra gli interessati ed i concessionari e fra questi ed il Governo, colle norme che saranno stabilite nell'atto di concessione, saranno decise col mezzo di arbitri le cui decisioni diverranno immediatamente esecutorie non ostante l'appello ai tribunari ordinari che sarà sempre ammesso „

A questo articolo 9 è stata proposta dall'onorevole Vollaro la seguente aggiunta:

“ A queste concessioni è applicabile il secondo capoverso dell'articolo 1° della presente legge, non che quelle della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato „

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, l'onorevole Vollaro ha facoltà di svolgerla.

**Vollaro.** Gli articoli che abbiamo votato danno facoltà agli interessati ai Consorzi, od ai Consorzi riuniti, di aver certi privilegi. Il privilegio loro è di assumere lavori ai prezzi dei progetti, di esser dispensati dall'esperimento degli incanti e di avere una quota fissa per annualità cedibile.

E questo va bene. Sono gl'interessati che costruiscono d'accordo col cointeressato Governo, che per legge è obbligato a dare il 50 per cento del prezzo dell'opera.

Il voto della Camera ha accolto questa disposizione e non c'è più da discutere. Con l'articolo 9 entriamo in un altro ordine d'idee. Agl'interessati uniti noi sostituiamo le private Società o gl'intraprenditori. Si dice:

“ Art. 9. Il Governo sentiti gli interessati, riuniti in uno o più Consorzi, potrà concedere l'esecuzione dei lavori di bonifica di 1<sup>a</sup> categoria a private società o ad intraprenditori „

In che modo? Sanzioniamo forse in quest'articolo che codesti lavori agl'intraprenditori delle opere di 1<sup>a</sup> categoria, quando il Governo lo volesse saranno date a trattative private? Perché? Se si dovessero fare delle concessioni, quando il Governo ha diritto di darle ci è la legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato. Al di là di una certa somma è fissato come si debba procedere.

A che dunque quest'articolo? Se è scritto, deve avere uno scopo. Per me, non lo vedo. Per renderlo concreto ho detto: se all'articolo 1, quando si tratta degl'interessati, è stabilito che “ la concessione da farsi ai Consorzi dev'essere fatta per decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, „ o perchè ciò non deve esser ripetuto in questo articolo? Non c'è che da ripeterlo.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Ma se c'è! C'è di più!

**Vollaro.** (Dopo aver osservata l'ultima parte dell'articolo in esame ed inteso il ministro dei lavori pubblici). Non ho altro da aggiungere. Ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Vollaro avendo ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

“ Art. 10. Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massimo di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

“ Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'articolo 6 della presente legge.

“ Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio. „

L'onorevole Gattelli ha facoltà di parlare.

**Gattelli.** Allorquando ieri, pregato dal ministro e dal relatore, dovetti ritirare l'articolo aggiuntivo da me proposto unitamente al mio collega Carpeggiani per non esporlo ad un naufragio sicuro, mi riservai di proporre degli emendamenti e delle aggiunte agli articoli.

È inutile che io ripeta le ragioni per le quali io ritengo che le bonificazioni ferraresi abbiano diritto in linea di equità e di giustizia a qualche trattamento speciale che non le escluda assolutamente dai vantaggi stabiliti dalla legge del 1882 ed a quelli che possono essere stabiliti nel disegno di legge in discussione.

Quindi, senza ripetere le argomentazioni già da me svolte ieri alla Camera, io darò lettura